



COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area segreteria-raioneria-personale-prot-anagrafe

(Determinazioni Area segreteria-raioneria-personale-prot-anagrafe N° 40 del 05-05-2018)

REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 05-05-2018

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 04/04//2018 RELATIVA ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA ART. 16 L. 56/87 PER LASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE (22 ORE) E INDETERMINATO DI "ESECUTORE" - CAT. B1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 1/2018 e n. 3/2018 – rispettivamente Prot. n. 27 e prot.n 29 del 04.01.2018, relativi alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

VISTO e preso atto che il consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 22/12/2017 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 08/01/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria ai Responsabili di Settore delle dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA la determinazione n. 103 del 04.04.2018 con cui si è avviata una selezione pubblica ex art. 16 L. 56/87 per l'assunzione di n. 1 esecutore cat. B;

VISTO il successivo proprio atto prot. n. 2171 del 13.04.2018 con cui è stato reso noto l'avvio della procedura di mobilità sopra citata;

VISTO l'avviso pubblico di avvio della selezione pubblicato dal Centro per l'impiego di Padova in data 16/04/2018;

RITENUTO, in attesa di una rivalutazione dei fabbisogni assunzionali e dei requisiti dei posti da ricoprire di questa Amministrazione, di procedere in autotutela alla revoca dello stesso;

DATO ATTO che al punto "Disposizioni finali" del sopracitato bando, è previsto che *"La presente selezione non vincola in alcun modo il Comune di Candiana, che potrà per qualsiasi motivo sospendere e/o interrompere la procedura di cui al presente avviso"*;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;



RICHIAMATO ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “ *la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. 11. 241 del 1990* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

RILEVATO che alla data odierna non è ancora pervenuta una graduatoria di soggetti idonei da selezionare da parte del Centro per l'Impiego, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

ACCERTATO dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

PRECISATO che non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute per effetto del bando/avviso revocato di che trattasi per i motivi sopra enunciati;

Visto il d.lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di procedere alla revoca in sede di autotutela della determinazione n. 103 del 04/04/2018 relativa alla indizione di una selezione pubblica ex art. 16 L. 56/87 per l'assunzione di n. 1 esecutore cat. B;
2. che non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute per effetto del bando/avviso revocato di che trattasi;
3. di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sugli stessi mezzi di pubblicità adottati per la pubblicazione del Bando de quo;
4. Di trasmettere il presente atto al Centro per l'Impiego di Padova per gli atti di propria competenza.

Il Responsabile del servizio
DOTT. ERSILIO REFFO